

DIRITTO ANNUALE ANNO 2023

D.M. 8 gennaio 2015 pubblicato sulla G.U. n. 44 del 23 febbraio 2015
Nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 339674 del 11 novembre 2022
Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023 entrato in vigore il 17 aprile 2023

Scadenza di pagamento:

- entro il **30 giugno 2023 oppure dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023** (scadenza spostata dal 30 luglio 2023 al 31 luglio 2023 in quanto il 30 luglio 2023 cade di domenica) **maggiorando la somma dovuta dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

Differimento dei termini di versamento per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale:

Il D.L. n. 51/2023 convertito in Legge n. 87/2023 (G.U. n. 155 del 05/07/2023), all'art. 4 commi 3-sexies e 3-septies ha differito i termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per i soggetti ISA, come di seguito riportato:

Art. 4, comma 3-sexies - I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi **entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione**. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 4, comma 3-septies - Le disposizioni di cui al comma 3-sexies si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3-sexies.

Pertanto, per i suddetti soggetti, il versamento del diritto annuale per l'anno 2023 potrà essere effettuato:

- entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione,

oppure

- entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo.

DIRITTO ANNUALE 2023 DOVUTO IN MISURA FISSA

◆ Le imprese individuali iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese versano:

	Solo sede	Solo 1 unità locale	Sede + 1 unità locale	Sede + numero "n" unità locali	numero "n" unità locali
Importo dovuto	€ 52,80 (€ 88,00 - 40%)	€ 10,56 (€ 88,00 x 20%) - 40%	€ 52,80 + € 10,56	€ 52,80 € 10,56 da moltiplicare per il numero "n" UL	€ 10,56 da moltiplicare per il numero "n" UL
Importo da versare	€ 53,00	€ 11,00	€ 63,00	Il totale arrotondato all'unità di euro	Il totale arrotondato all'unità di euro

◆ **Le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese**, ancorché annotate con la qualifica di impresa artigiana, versano per la sede legale un diritto fisso pari a **€ 120,00** (€ 200,00 - 40%) e **€ 24,00** (€ 40,00 - 40%) per ciascuna unità locale.

◆ Le sedi secondarie e le unità locali **di imprese aventi la sede principale all'estero** versano un diritto di **€ 66,00** (€ 110,00 - 40%) nel caso di una sola unità locale ubicata in provincia, e nel caso di più unità locali **€ 66,00 - da moltiplicare per il "n" unità locali** (il totale deve essere arrotondato all'unità di euro);

◆ **I soggetti iscritti al REA** versano per la sede un diritto fisso pari di **€ 18,00** (€ 30,00 - 40%).

**DIRITTO ANNUALE 2023 DETERMINATO
APPLICANDO LE ALIQUOTE PER SCAGLIONE DI FATTURATO**

In via transitoria, per l'anno **2023**, i seguenti soggetti versano un importo fisso:

- ◆ **le società semplici non agricole** versano un diritto fisso di € **120,00** (€ 200,00 - 40%);
- ◆ **le società semplici agricole iscritte nella sezione speciale agricola** versano un diritto fisso di € **60,00** (€ 100,00 – 40%);
- ◆ **le società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del d.lgs 02/02/2001, n. 96**, versano un diritto fisso di € **120,00** (€ 200,00 – 40%).
- ◆ **Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese** devono calcolare il diritto annuale applicando al fatturato dell'esercizio 2022 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 40% e successivamente arrotondati** alla seconda cifra decimale e poi all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto negli altri casi.

Si riportano, a tal fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:

Scaglioni di fatturato		Misure fisse e aliquote
da euro	a euro	
fino a	100.000,00	200,00 euro (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di 40.000 euro)

Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato – da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 – è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 40%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00 l'importo del diritto annuale da versare è pari ad € 120,00.

Si evidenzia che l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 40%, conseguentemente l'importo da versare per la sede non dovrà essere superiore a € 24.000,00.

Si ricorda, inoltre, che le imprese che esercitano attività economica anche attraverso **unità locali devono** calcolare, per ciascuna di esse, **un diritto pari al 20%** di quello determinato per la sede principale, calcolato sull'importo commisurato al fatturato, fino ad un massimo di € 120,00 (€ 200,00 – 40%), e **versare alla Camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale** l'importo ridotto del 40% e arrotondato all'unità di euro. Nel caso di sede e unità locale nella stessa provincia le operazioni di riduzione del 40% e di arrotondamento all'unità di euro dovranno essere eseguite sull'importo totale del diritto annuale, comprensivo di quello per l'unità locale.

Esempio: impresa ALFA in Brescia con fatturato pari ad € 2.610.596,00, avente un'unità locale in provincia di Brescia:

- importo base per la sede legale commisurato al fatturato: € 449,95364;
- importo per l'unità locale: € 449,95364 x 20% = € 89,99073;
- diritto annuale dovuto: € 449,95364 + € 89,99073 = € 539,94437 - riduzione del 40%, quindi pari ad € 323,96662;
- diritto annuale da versare con F24 (arrotondato all'unità di euro): € 324,00.

DIRITTO ANNUALE DI PRIMA ISCRIZIONE ANNO 2023

Con decreto del 23 febbraio 2023, entrato in vigore il 17 aprile 2023, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha attuato l'incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2023-2025 destinato al finanziamento di progetti strategici per la competitività delle imprese, come previsto dall'art. 18 c. 10 della L. n. 580/93 e successive modifiche.

Le imprese che si sono iscritte nel corso del 2023 e hanno provveduto, fino alla data di entrata in vigore del decreto, al versamento del diritto annuale 2023 senza la maggiorazione del 20%, dovevano effettuare il conguaglio, rispetto a quanto versato al momento dell'iscrizione, entro il 30 novembre 2023.

Attenzione: la scadenza del 30 novembre 2023 per il versamento del conguaglio di cui al decreto 23 febbraio 2023, non deve essere intesa come proroga dei termini di versamento, pertanto restano immutati i termini di ravvedimento.

Le nuove imprese iscritte o annotate in corso d'anno sono tenute al versamento, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione, dei seguenti importi:

- ◆ **Impresa individuale iscritta nella sezione speciale:**

	Solo sede	Sede + 1 UL	Solo 1 UL	Sede + numero "n" UL	numero "n" UL
Importo dovuto	€ 52,80	€ 52,80 + € 10,56	€ 10,56	€ 52,80 + (€ 10,56 da moltiplicare per il numero "n" UL)	€ 10,56 da moltiplicare per il numero "n" UL
Importo da versare	€ 53,00	€ 63,00	€ 11,00	Il totale arrotondato all'unità di euro	Il totale arrotondato all'unità di euro

	Importo sede	Importo U.L.
◆ Impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria	€ 120,00	€ 24,00
◆ Società semplice agricola iscritta nella sezione speciale agricola	€ 60,00	€ 12,00
◆ Società cooperativa	€ 120,00	€ 24,00
◆ Consorzio	€ 120,00	€ 24,00
◆ Società semplice non agricola	€ 120,00	€ 24,00
◆ Società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del d.lgs 02/02/2001, n. 96	€ 120,00	€ 24,00
◆ Società di persone	€ 120,00	€ 24,00
◆ Società di capitali	€ 120,00	€ 24,00
◆ Nuova unità locale di imprese già iscritte in sezione ordinaria		€ 24,00
◆ Sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	€ 66,00	-
◆ Unità locali di imprese con sede principale all'estero	-	€ 66,00
◆ Nuovo soggetto Rea, diverso dalle unità locali	€ 18,00	